

Ministero dell'Interno

Decreto 7 giugno 2016

Modifiche al [decreto 5 agosto 2011](#) recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) .

[G.U. 24 giugno 2016, n. 146](#)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#)

», e in particolare l'art. 16, comma 4;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#) recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del

[decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#)

, convertito, con modificazioni, dalla

[legge 30 luglio 2010, n. 122](#)

»;

Visto il [decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011](#) , recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) »

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il [decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012](#) , recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del

[decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#)

» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Ritenuto di dover riformulare il comma 1 dell'art. 7 del [decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011](#) , al fine di meglio precisare

la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del

[decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#)

;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) ;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al [decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011](#)

1. Il comma 1 dell'art. 7 del [decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011](#) , è sostituito dal seguente:

«1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.

Il termine dei cinque anni decorre:

- a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;
- b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;
- c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2016

Il Ministro: Alfano